

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON POTERI DI CONSIGLIO

ORIGINALE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1 COMMI DA 738 A 783 L. 160/2019 E SS.MM.II - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.	Numero	2
	Data	31/03/2023
	Seduta Nr.	1

L'anno **DUEMILAVENTITRE** questo giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore 10:00 in Motta Baluffi, Solita sala delle Adunanze.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Stefano Antonio Musarra, in virtù dei poteri conferitigli dal DPR del 13/02/2023 con l'assistenza giuridico amministrativa del Vicesegretario Giulia Bastelli ha adottato la deliberazione in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - D. Lgs 267/2000 ed art. 151 - comma 4° del D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**

Data, 24.03.2023

Il Responsabile del servizio

Manini Anna

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**

Data, 24.03.2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Bastelli Giulia

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1 COMMI DA 738 A 783 L. 160/2019 E SS.MM.II - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

DELIBERAZIONE NR. 2 DEL 31/03/2023

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. 21 del 28/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 03 del 14/03/2022 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI,

DELIBERAZIONE NR. 2 DEL 31/03/2023

nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Considerato che il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Dato atto che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote 2022 per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:**

IMU - Fattispecie	Aliquote IMU 2022
Aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. (art. 1, comma 748, L. 160/2019)	5 per mille
Aliquota per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda	10.60 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile

DELIBERAZIONE NR. 2 DEL 31/03/2023

<p>anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p> <p><i>(art. 1, comma 747, lettera c), L. 160/2019)</i></p>	
<p>Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili <i>(art. 1, comma 754, L. 160/2019)</i></p>	10.60 per mille
<p>Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D <i>(art. 1, comma 753, L. 160/2019)</i></p>	10.60 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
<p>Aliquota per i fabbricati c.d. "beni merce" <i>(art. 1, comma 751, L. n. 160/2019)</i></p>	esenti
<p>Aliquota terreni agricoli <i>(art. 1, comma 752, L. 160/2019)</i></p>	10.60 per mille
<p>Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431 <i>(art. 1, comma 760, L. 160/2019)</i></p>	10.60 per mille (aliquota da ridurre al 75%)
<p>Detrazioni per abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie A1, A8, A9 <i>(art. 1, comma 749, L. n. 160/2019)</i></p>	euro 200.00
<p>Abitazione principale, assimilate e pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9) <i>(art. 1, comma 740, L. 160/2019)</i></p>	non soggetta
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale <i>(art. 1, comma 750, L. n. 160/2019)</i></p>	1.00 per mille

- 2) **DI DARE ATTO** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2023 ;
- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i soggetti passivi dell'imposta effettueranno il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2023 e la seconda il 16

DELIBERAZIONE NR. 2 DEL 31/03/2023

dicembre 2023, ferma, in ogni caso, la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023;

- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) **DI EVIDENZIARE** che, a norma dell'articolo 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ove fosse necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, questo ente potrà modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- 6) **DI DEMANDARE** agli uffici competenti gli adempimenti utili alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica e nei termini di legge, nonché per la pubblicazione, per estratto, del provvedimento stesso sul sito "www.finanze.it", ai fini della efficacia costitutiva del medesimo;
- 7) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Tributi del Comune di Motta Baluffi, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 8) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito *web* istituzionale, del Comune di Motta Baluffi, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

DOTT. MUSARRA STEFANO ANTONIO

II VICESEGRETARIO

BASTELLI GIULIA

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 05/04/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Data, 05/04/2023

II VICESEGRETARIO

Bastelli Giulia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno 31/03/2023 poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

Data, 31/03/2023

II VICESEGRETARIO

Bastelli Giulia
